

DELIBERA N. 133/10/CONS

Ordinanza - ingiunzione alla società Visitel S.r.l. per la violazione dell'art. 3, comma 4, della delibera 96/07/CONS

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 16 aprile 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS del 22 febbraio 2007 recante disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni economiche relative alle offerte di servizi di telefonia, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007;

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 65/09/DIT del 2 dicembre 2009, notificato il 9 dicembre 2009, con il quale è stata contestata alla società Visitel s.r.l. con sede legale in Viadana (MN) p.zza Veronesi,7 la violazione dell'art. 3, commi 3 e 4, della Delibera dell'Autorità n. 96/07/CONS in combinato disposto dell'art. 71 del D. lgs. 1° agosto 2003 n. 259, per non aver comunicato all'indirizzo di posta elettronica *pianitariffari@agcom.it* l'indirizzo internet relativo ai propri piani tariffari dal quale sia possibile reperire le informazioni commerciali concernenti tutte le offerte commerciali e le condizioni contrattuali nonché per l'omessa pubblicazione sul proprio sito web l'elenco delle offerte con apposito collegamento *home page*, condotte sanzionabili ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

VISTE le controdeduzioni della società Visitel s.r.l. e la relativa documentazione prodotta;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società Visitel s.r.l.

La società Visitel s.r.l. ritiene che la contestazione dell’Autorità sia ingiustificata per i seguenti motivi:

Visitel è un operatore di dimensioni contenute, autorizzato all’offerta di servizi tradizionali di comunicazione al pubblico, anche in qualità di rivenditore di servizi ad altri operatori autorizzati sul territorio.

Invero, la società opera in diversi settori quali il mercato della telefonia e dell’energia, offrendo servizi *business* ad aziende ed enti pubblici in qualità di *multy utility*. Dunque, non vengono offerti servizi standardizzati ai clienti ma servizi mirati ed artigianali per ogni singolo cliente secondo una logica *least cost routing*. In tal senso, la società contrae e negozia singoli accordi con i clienti Visitel, di modo che le condizioni economiche di offerta siano sempre diverse.

In funzione di quanto suesposto, la contestazione dell’Autorità risulta non applicabile alla società interessata anche in considerazione del fatto che vi è un’assoluta assenza di soggezione dei clienti rispetto a Visitel. Pertanto, non si verifica quella situazione di squilibrio contrattuale *ratio* ispiratrice della Delibera n. 96/07/CONS.

Inoltre, la società Visitel s.r.l. sottolinea che l’art. 71 del decreto lgs. 1° agosto 2003 n. 259 è indirizzato ai “consumatori” e tali non sono i clienti Visitel in virtù del fatto che i contratti non sono predisposti unilateralmente bensì di volta in volta negoziati.

Ad ogni modo, in ottemperanza agli obblighi regolamentari la società Visitel s.r.l. ha reso pubbliche e trasparenti le offerte vigenti per i propri servizi, rendendo chiare le condizioni applicabili e disponibile ogni informazione utile al libero convincimento dei clienti.

Pertanto la società chiede l’archiviazione del procedimento, in via subordinata, chiede di valutare le osservazioni sopraesposte al fine di configurare l’illecito amministrativo come configgente la disposizione di cui all’art. 5, comma 4, della delibera n. 179/03/CSP con l’applicazione della sanzione più lieve per essa prevista.

II. Valutazioni dell’Autorità in merito alle eccezioni sollevate da Visitel s.r.l.

Le eccezioni sollevate dalla società non sono accoglibili per le seguenti motivazioni.

La circostanza che non ci sia stata violazione dell’art. 3 commi 3 e 4 della Delibera n. 96/07/CONS in considerazione del fatto che Visitel non offre servizi ai “consumatori” in quanto offre servizi *multy utility* solo ad “utenti *business*” è smentita *ipso facto* dalla circostanza che sul sito web di Visitel, sotto la voce “Telefonia fissa”, si fa espresso riferimento ad un servizio offerto a Clienti in termini sia di Aziende che di “Privati”.

Questo riferimento ai “Privati” esclude automaticamente che gli utenti finali siano persone diverse dai “consumatori” ai sensi e per gli effetti della normativa di settore.

In riferimento alla trasparenza nell’informazione circa i servizi offerti ai clienti e le relative condizioni contrattuali, si osserva l’assoluta irrilevanza di tale adempimento solo in sede di stipula contrattuale, in quanto ai sensi della delibera n. 96/07/CONS tale informativa deve essere garantita in un momento antecedente al fine di consentire una corretta concorrenza che consenta ai consumatori un adeguato confronto tra le offerte sul mercato.

Quanto alle dimensioni contenute della Società, ciò verrà preso in esame in sede di quantificazione della sanzione.

Pertanto, non potendosi rinvenire nelle giustificazioni addotte dalla società Visitel s.r.l. motivi sufficienti per escludere la responsabilità della violazione commessa, non può che confermarsi quanto rilevato con l’atto della Direzione tutela consumatori n. 65/09/DIT.

RITENUTO, pertanto, che ricorrono i presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per la violazione dell’articolo 71 del medesimo decreto legislativo, da determinarsi tra un minimo di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) ed un massimo di euro 580.000,00 (cinquecentoottantamila/00);

RITENUTO che le misure poste in essere dall’operatore Visitel s.r.l. successivamente alla notifica dell’atto di contestazione n. 65/09/DIT possano ritenersi idonee a garantire il rispetto della disciplina di cui all’art. 71 del decreto legislativo 259/2003 in ottemperanza alla diffida di cui al summenzionato atto di contestazione;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società è consistito nella mancata pubblicazione dei prospetti informativi;

b) con riferimento alla personalità dell’agente, Visitel s.r.l. è una società dotata di una organizzazione interna di dimensioni contenute ma tuttavia, idonea a garantire l’assolvimento degli obblighi di cui alla delibera 96/07/CONS;

c) con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, le stesse sono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata.

d) con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, le stesse sono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sotto determinata.

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per le violazioni summenzionate, nella misura pari al minimo edittale, previsto dall’art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, equivalente ad euro 58.000,00

(cinquantottomila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori e gli atti del procedimento sanzionatorio;

SENTITA la relazione dei Commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Visitel s.r.l., con sede legale in Viadana (MN) p.zza Veronesi,7 il pagamento di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) per le violazioni contestate, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

DIFFIDA

la società Visitel s.r.l. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione, agli obblighi previsti dalla Delibera 96/07/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa art. 98, comma 16, della del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Delibera 133/10/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 133/10/CONS".

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell'art. 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 16 aprile 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola